



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEGLI STRUMENTI DEFLATTIVI
DEL CONTENZIOSO

Regolamento degli strumenti deflattivi del contenzioso nel Comune di Santa Maria del Cedro

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento contempla i principali strumenti a disposizione dell'ufficio tributi per contenere il contenzioso. Gli strumenti sono:

1. l'autotutela;
2. l'accertamento con adesione;
3. la conciliazione giudiziale;
4. il ravvedimento operoso;
5. il diritto di interpello.

CAPO I

AUTOTUTELA

[D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287 <<Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze>>; Legge 30 novembre 1994 n. 656 <<Disposizioni urgenti in materia fiscale, di conversione del d.l. 30 settembre 1994, n. 564>>; D. M. Finanze n. 37 del 11/02/1997 <<Regolamento relativo all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria>>]

Art. 1 - L'autotutela

1. L'autotutela concerne l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione ed alla riscossione delle entrate in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi od infondati di carattere tributario.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili in tutti i rapporti di natura tributaria posti in essere dal comune di quale soggetto impositore e riguardano ogni tipologia di obbligazione avente natura tributaria nei limiti dell'autonomia impositiva attribuita all'ante dall'ordinamento dello Stato.

Art. 3 - Attribuzioni e compiti

1. L'esercizio dell'istituto dell'autotutela di cui al presente regolamento è attribuita al funzionario responsabile della gestione del singolo tributo.

Art. 4 - Criteri di priorità

1. Nell'attività di autotutela è riconosciuta priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra quest'ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il concreto rischio di un elevato livello di contenzioso.

Art. 5 - Esclusione dell'autotutela

1. E' escluso l'annullamento d'ufficio o la rinuncia all'imposizione nelle seguenti fattispecie: quando si tratti di motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'ente; quando si tratti di materie sulle quali sia intervenuto parere, risoluzione o altra forma, espressione di interpretazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6 - Potere di iniziativa

1. L'esercizio del potere di autotutela è attribuito all'Ufficio tributi del comune che può procedere, in via autonoma o su istanza di parte all'annullamento in qualsiasi fase del procedimento di accertamento e anche in caso di non impugnabilità dell'atto ritenuto illegittimo o alla rinuncia all'imposizione.
2. Il provvedimento di annullamento emesso dal funzionario responsabile deve essere motivato e comunicato al contribuente e ove si sia instaurato un contenzioso, alla commissione tributaria competente.
3. Il procedimento di autotutela, avviato su istanza del contribuente che si conclude con provvedimento di non annullamento deve essere comunicato allo stesso e può essere motivato con conferma dei motivi dell'accertamento.

Art. 7 - Disciplina del procedimento

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione nonché di sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato devono essere avanzate dal contribuente con istanza, in carta libera indirizzata al comune con l'individuazione di tutti gli elementi di diritto e di fatto ritenuti idonei ad una compiuta valutazione per l'applicazione dell'istituto dell'autotutela.

Art. 8 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

1. L'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa è informato sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alle spese di giudizio, tenendo conto dell'esiguità della pretesa tributaria.

Art. 9 - Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. L'ente locale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione, nonché alla sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, qualora sussista l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, nelle seguenti fattispecie:

- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto dell'imposta
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, esenzioni e regimi agevolativi precedentemente negati
- evidente errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ufficio tributi
- assolvimento dell'intero tributo da parte di uno solo dei soggetti coobbligati;

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

[Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218]

Art. 10 - Principi generali

1. Nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di instaurare con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, in modo da ridurre al minimo le controversie tributarie.

2. Tale procedimento non è obbligatorio nè per l'ente impositore nè per il contribuente, ognuno dei quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 11 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento, in presenza di soggetti passivi coobbligati, pu essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, procede all'annullamento dell'atto di accertamento definito.

Art. 12 - Competenza

1. Competente alla definizione degli accertamenti con adesione è il responsabile dell'ufficio preposto alla gestione del tributo o il funzionario delegato.

Art. 13 - Avvio d'ufficio del procedimento

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato dall'Ufficio competente, prima della notifica dell'avviso di accertamento con un invito a comparire nel quale sono indicati: gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, la data di comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. L'invito a comparire deve essere formulato per iscritto e deve essere inviato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero notificato a norma di legge. L'interessato può richiedere il differimento della comparizione non oltre trenta giorni, formulando istanza motivata. L'Ufficio valutata l'istanza può accordare il rinvio richiesto o fissare una data diversa dandone comunicazione al richiedente.

3. Il contribuente può anche richiedere di estendere il procedimento di adesione a tributi e/o annualità diverse da quelle per le quali l'Ufficio ha emesso l'invito a comparire.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito a comparire non è sanzionabile. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto dal responsabile con apposito verbale, senza necessità di ulteriori comunicazioni al contribuente.
6. La mancata partecipazione del contribuente impedisce comunque il ricorso al procedimento di adesione su istanza di parte.
7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso la presenza di elementi accertabili con adesione all'interno della pretesa tributaria avanzata dal Comune, che possono portare ad un eventuale ridimensionamento della stessa.

Art. 14 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire può anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiedere con istanza in carta libera di procedere all'accertamento con adesione fornendo contestualmente gli elementi su cui si basa la sua richiesta.
3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale preclude l'avvio del procedimento ad istanza di parte e, se interviene dopo l'avvio, comporta rinuncia all'istanza di definizione presentata.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della medesima, sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula al contribuente per iscritto l'invito a comparire.

6. La mancata comparizione del contribuente, salvo cause di forza maggiore nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Eventuali richieste di differimento avanzate, con adeguata motivazione, dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 15 - Definizione dell'atto di accertamento con adesione

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, delle dichiarazioni rese dalle parti, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene redatto verbale in duplice esemplare da parte del funzionario responsabile del procedimento e firmato dal contribuente o da suo rappresentante munito di apposita delega. Una copia dei verbali sottoscritti viene consegnata al contribuente.
2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato,
3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 16 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con l'accordo dell'atto di accertamento con adesione.
2. Entro 10 giorni dall'accordo il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani riscossa tramite ruolo, la definizione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale e l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera euro 300,00. In tal caso l'Ufficio preposto all'accertamento esamina l'istanza e, qualora questa venga accolta sull'importo delle rate successive alla prima si applicherà l'interesse legale calcolato giorno per giorno a partire dalla data del perfezionamento dell'atto di adesione.
5. L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di euro 1.000,00 può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente per il periodo di durata della rateazione. In

questo caso il procedimento si perfeziona con la prestazione della garanzia e l'Ufficio rilascia copia dell'atto di definizione solo dopo aver ricevuto la documentazione della prestazione della garanzia.

6. Se il pagamento non viene effettuato o la garanzia prestata, il procedimento si intende concluso con esito positivo e le somme dovute saranno riscosse coattivamente.

Art. 17 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione, senza che vi sia necessità di emissione di formale atto di revoca.

Art. 18 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge e, comunque, non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, il contribuente viene informato apponendo apposita avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

4. Non sono riducibili le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione nonchè quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio.

Art. 19 - Norma di rinvio

1. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

CAPO III

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

[Art. 48 D. Lgs. n. 546/1992]

Art. 20 – Conciliazione giudiziale

1. Ciascuna delle parti con apposita istanza da depositare nella segreteria della commissione tributaria e notificare alle altre parti costituite entro 10 giorni liberi prima della trattazione del ricorso, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano euro 51.645,69, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei tesoro.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio provvede

all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.

4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

CAPO IV

RAVVEDIMENTO OPEROSO

[Art. 13 D. Lgs. n. 472/1997; Art. 50 L. 449/97]

Art. 21 - Ravvedimento operoso

1) La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo (3,75%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto del minimo (6%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l'indicazione delle disposizioni normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni;
 - c) l'esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contribuente ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;
 - d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione regionale;
 - e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
4. Nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta l'ufficio richiede all'istante l'integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui all'articolo 24, comma 1, è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 24 - Adempimenti dell'ufficio ed efficacia della risposta

1. L'ufficio risponde all'istanza d'interpello con provvedimento motivato comunicato al contribuente nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza.
2. La risposta comunicata ai sensi del comma 1 ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente all'anno di imposizione oggetto dell'istanza, al caso concreto e personale esposto nell'interpello.
3. Qualora la risposta su istanze d'interpello ammissibili ai sensi dell'articolo 23, comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1 si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
4. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti impositivi o sanzionatori emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio o della interpretazione sulla quale si è formato, ai sensi del comma 3, il silenzio assenso.
5. Relativamente al singolo caso concreto e personale, se la comunicazione della risposta perviene al contribuente oltre il termine di cui al comma 1, ma prima che lo stesso abbia posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello, nell'ipotesi in cui il contribuente non si conformi alla soluzione prospettata nella comunicazione l'ufficio recupera il tributo eventualmente dovuto e gli interessi, senza applicazione di sanzioni.
6. Nei casi in cui l'istanza di interpello è formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione può fornire risposta collettiva

attraverso apposito atto o provvedimento, da pubblicare tempestivamente secondo le modalità che si riterranno più opportune; l'ufficio deve comunque portare a conoscenza del contribuente l'avvenuta pubblicazione e gli estremi dell'atto o provvedimento contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

CAPO VI

Art. 25 - Validità ed efficacia

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2006.

Per quanto compatibili e fatte salve le disposizioni favor rei è applicabile anche per annualità antecedenti.

Per quanto non espressamente previsto, se compatibili, si applicano le disposizioni vigenti per ciascuna materia.